

N. R.G. 94/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Laura De Simone - **Presidente**
dott. Bruno Conca - **Giudice**
dott. Luca Fuzio - **Giudice estensore**

nel procedimento n. **94/2022** P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

BUNGARO TEODORO (C.F. BNGTDR74H12B180V), nato a Brindisi il 12.06.1974 e residente a Bonate Sotto (BG), Via Pietro Servalli n. 25;
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Maria Aiello (LLAPRM67L23I754V) del Foro di Bergamo, presso il cui studio sito in Treviolo (BG), Via degli Aceri n. 56 è elettivamente domiciliato

- *ricorrente* -


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


OGGETTO: APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO



- letto il ricorso depositato in data 17/11/2022 da BUNGARO TEODORO (C.F. BNGTDR74H12B180V) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art 27, co. 2 CCII*, atteso che il ricorrente è residente nel comune di Bonate Sotto e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;







P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di BUNGARO TEODORO (C.F. BNGTDR74H12B180V);
nomina Giudice Delegato il DOTT. LUCA FUZIO;
nomina liquidatore l'AVV. PIERA PELLEGRINELLI;
ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al ricorrente e ai terzi che li detengono di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, con esclusione di quelli di cui all'elenco ex art. 514 c.p.c.;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.795,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare



al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di BUNGARO TEODORO;

autorizza il debitore a mantenere attivo il conto corrente [REDACTED] in cui viene accreditato lo stipendio;

esclude dalla presente Liquidazione i seguenti veicoli, privi di rilevante valore commerciale: [REDACTED]

sospende dalla data di deposito della domanda, ed ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749,2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile.

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;



dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo, che si proceda anche alla relativa trascrizione a cura del Liquidatore.

Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 5 marzo 2023

Il Giudice est.

Dott. Luca Fuzio

Il Presidente

Dott.ssa Laura De Simone

